



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE,
RICREATIVE E SOCIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.2018

F.to il Sindaco
Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

INDICE

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Finalità

Art. 4 Divieto di sponsorizzazioni

Art. 5 Limiti specifici per la concessione di contributi in relazione a convegni e mostre

Art. 6 Altre forme di sostegno: il patrocinio

Art. 7 Condizioni specifiche per la concessione di contributi agli organismi associativi, societari e di altra natura

Art. 8 Definizione delle spese ammissibili

Art. 9 Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti

II CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 10 Norme generali e criteri

Art. 11 Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Art. 12 Criteri generali per la concessione dei contributi

Art. 13 Procedimento ed istruttoria delle domande

Art. 14 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributo o ausili finanziari

Art. 15 Concessione di contributi straordinari

Art. 16 Decadenza dai benefici

III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

Art. 18 Trattamento fiscale

Art. 19 Entrata in vigore e pubblicazioni

Art. 20 Abrogazioni

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Telti, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, favorisce le attività volte a sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio comunale, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

2. Il presente regolamento disciplina il rilascio di provvedimenti di concessione di Contributi finanziari, sovvenzioni ed ausili finanziari a soggetti operanti sul territorio in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 Cost. ed assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa in attuazione delle seguenti fonti normative:

L. n. 241/90, art. 12;

D.Lgs. n. 267/2000, art. 7;

L. n. 383/2000 e L. R. n. 23/2005;

L. n. 266/1991 e L. R. n. 16/1997;

L. 131/2003, art. 7, comma 1;

Statuto comunale.

3. Contributi finanziari sono concessi, per la realizzazione di iniziative o manifestazioni rivolte alla collettività, di carattere occasionale e/o straordinario in relazione alla valenza dell'iniziativa, alle attività ed alle ricadute sul territorio e sull'immagine di Telti nonché alla significatività dell'intervento in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento per contributo finanziario si intende l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore dei soggetti di cui all'art. 10 comma 1, a sostegno di iniziative attivate a favore della collettività e ritenute di interesse pubblico per le quali sopporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

Art. 3 Finalità

Il Comune, mediante la concessione di contributi finanziari, favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

a) attività sportive, ricreative e del tempo libero;

F.to il Sindaco
Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

- b) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- c) ricerca e promozione culturale ed artistica, spettacolo;
- d) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- e) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- f) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- g) attività educative;
- h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.

Art. 4 Divieto di sponsorizzazioni

Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art. 5 Limiti specifici per la concessione di contributi in relazione a convegni e mostre

1. L'Amministrazione concede contributi relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art. 6 Altre forme di sostegno: il patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Telti ad iniziative ritenute meritevoli.

L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per la città e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale previa presentazione di una domanda indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente insieme ad una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità.

Art. 7 Condizioni specifiche per la concessione di contributi agli organismi associativi, societari e di altra natura

1. Gli organismi possono risultare beneficiari dei contributi quando abbiano sede, o esercitino, la loro attività nell'ambito locale.

F.to il Sindaco
Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

2. In relazione al precedente comma 1, la particolare rilevanza per la comunità locale delle iniziative organizzate dagli organismi è determinata in base:

- a) al livello di maggior coinvolgimento dei cittadini di Telti e di ospiti temporaneamente dimoranti nel territorio comunale;
- b) alla maggiore significatività dell'iniziativa in rapporto alla promozione del territorio del Comune di Telti.

Art. 8 Definizione delle spese ammissibili

1. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico.

2. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:

- a. le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
- b. le spese per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
- c. l'acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario;
- d. spese per rinfreschi.

2. Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento della attività e riferirsi esclusivamente agli artisti e/o atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori che abbiano presenziato direttamente alla manifestazione consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 9 Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti

1. L'Amministrazione ripartisce i fondi disponibili per la concessione di contributi, definendo annualmente nell'ambito del bilancio e del PEG il complesso di risorse destinate a sostenere programmi di attività e il complesso di risorse residuale destinato a sostenere singole iniziative.

2. Il contributo economico assegnato non potrà superare il 90% di quanto richiesto e dovrà essere giustificato con rendicontazione finale delle spese. Sarà possibile corrispondere un'anticipazione del contributo in misura non superiore al 50% di quanto assegnato, con saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese.

3. Nell'erogazione dei contributi oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione tiene in considerazione l'eventuale attribuzione agli organismi, di contributi, sovvenzioni e benefici da parte di altre Amministrazioni Pubbliche.

4. Qualora l'organismo richiedente un contributo all'Amministrazione abbia già beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per lo stesso programma di attività o per la stessa singola iniziativa, nella definizione del dimensionamento economico del contributo il Comune di Telti applica il seguente criterio:

a) riduzione percentuale del contributo da rapportarsi all'incidenza del contributo concesso da un'altra Amministrazione Pubblica sul budget complessivo del programma di attività o della singola iniziativa rappresentato dall'organismo richiedente.

II NORME GENERALI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 10 Norme generali e criteri

1. Contributi finanziari ed il patrocinio possono essere richiesti, per la realizzazione di iniziative senza fine di lucro da:

a) enti, associazioni riconosciute e non, comitati, ONLUS, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, soggetti residenti nel territorio comunale che operano senza finalità di lucro all'interno del territorio comunale.

2. Le domande di contributo o di una delle altre forme di sostegno previste dal presente Regolamento devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Telti e secondo le modalità appresso indicate.

3. L'individuazione delle attività da sostenere è deliberata dalla Giunta Comunale, sia nell'ambito dell'approvazione di un Piano annuale o di un Programma stagionale di eventi, sia nell'ambito della concessione di un contributo extrapiano.

4 Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e/o le attività devono rispondere ai seguenti criteri, che costituiscono requisito per l'ammissibilità dell'istanza:

a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge, dallo Statuto o dall'art. 3 che precede;

b. rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio comunale in relazione ai sopracitati settori di intervento;

c. valenza e ripercussione territoriale.

5 L'ammontare delle forme di sostegno è stabilito in riferimento:

a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;

b. al contributo richiesto in relazione alla spesa preventivata;

6 Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai cittadini in situazione di disagio economico nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;

- i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;

Art. 11 Modalità e termini di presentazione dell'istanza

1. La domanda di contributo, sulla base del piano annuale o programma stagionale, deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Telti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, presentata ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

a. programma delle attività, manifestazioni e iniziative previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;

b. preventivo delle spese che dovranno essere sostenute;

c. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative da altri enti, pubblici o privati;

d. copia documento identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente;

e. dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo;

f. atto costitutivo dell'organismo proponente o documento identità del richiedente se persona fisica;

g. dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

2. In caso di iniziative e manifestazioni che, a giudizio della Giunta comunale, possiedono particolare rilevanza sociale, culturale, turistica ed economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo extra piano in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati, qualora vi sia la disponibilità finanziaria, purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e che pervenga almeno 10 giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 12 Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi nel rispetto dei criteri riportati agli articoli che seguono ed a seguito di espressa istanza.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta, i richiedenti possono presentare entro il 30 aprile di ogni anno (o successivamente in caso di contributo extra) apposita istanza con i contenuti di cui al precedente art. 11.
3. Nella deliberazione devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione dei contributi per l'ambito di intervento di riferimento, qualora sia stato approvato il bilancio;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - c) le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali destinare le risorse;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste.

Art. 13 Procedimento ed istruttoria delle domande

1. Il settore socio culturale provvederà ad istruire le richieste di contribuzione pervenute. L'erogazione dei contributi avverrà, previa approvazione della Giunta Comunale, qualora sia riscontrata positivamente la presenza di almeno tre dei seguenti requisiti:
 - coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità ed innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - prevalenza di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. L'attribuzione o il diniego delle forme di sostegno sono disposti con determinazione del responsabile del settore socio-culturale, sulla base del risultato dell'istruttoria e sulla base degli

indirizzi forniti dalla giunta comunale; sono comunicate agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui tale attribuzione è subordinata.

3. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

Art. 14 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributo o ausili finanziari

1. L'erogazione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento è disposta con atto di liquidazione del Responsabile del settore.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla regolare realizzazione dell'evento, ivi compreso il puntuale ottenimento delle eventuali preventive autorizzazioni amministrative necessarie per l'iniziativa oggetto dell'erogazione, la cui richiesta è a totale carico del soggetto richiedente, e la presentazione delle pezze giustificative attestanti il sostenimento della spesa.

3. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata, la seguente documentazione al fine del saldo del contributo:

- a. relazione sullo svolgimento dell'attività o iniziativa;
- b. attestazione del legale rappresentante in ordine alla spesa effettivamente sostenuta, alle entrate e alla copertura della spesa non finanziata dall'Amministrazione;
- c. Elenco analitico delle spese effettuate, che consentano di ricondurre la spesa all'iniziativa finanziata e che siano aderenti ai preventivi presentati in fase di richiesta del contributo;
- d. Documenti di spesa fiscalmente validi di valore pari alle spese sostenute;
- e. Ogni altro documento che l'Ufficio competente ritenga utile ai fini dell'istruttoria.

L'Amministrazione verificherà la conformità dei documenti di spesa alla normativa vigente.

4. Nel caso di minori spese, di spese completamente differenti e non contemplate nella richiesta di contributo e/o di maggiori entrate rispetto alla previsione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

5. In casi del tutto eccezionali è consentito alla Giunta Comunale, sotto l'osservanza delle altre norme del presente regolamento, sostenere anche l'intero costo dell'iniziativa. In questo caso è nella facoltà della Giunta, tenuto conto dell'importanza della manifestazione e dell'importo della spesa da impegnare, deliberare le condizioni alle quali l'intervento finanziario è subordinato.

Art. 15 Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi previa deliberazione della Giunta Comunale.

F.to il Sindaco
Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al responsabile della competente area per richiedere il contributo.
3. La richiesta deve contenere tutti i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 11 che precede.
4. Il Responsabile del settore verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione; nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile del settore, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere dalla regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto degli indicatori di cui alla lettera h dell'art. 18 che precede. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
7. L'ammontare del contributo concesso non potrà superare il 90% del totale delle spese ritenute ammissibili, con anticipazione del 50% delle spese.
- 8 E' fatta salva la procedura di rendicontazione di cui all'art. 14 che precede.

Art. 16 Decadenza dei benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - a. non realizzano, in tutto o in parte, l'attività o iniziativa o modificano sostanzialmente il programma presentato senza l'assenso preventivo del Comune;
 - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo, il richiedente, a discrezione dell'amministrazione, non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari che ricevono sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, il

F.to il Sindaco
Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

concorso, il contributo, o con la collaborazione del Comune di TELTI, utilizzando idonee forme di pubblicità negli atti, materiale promozionale e mezzi di promozione delle loro attività: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc..

2. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale.

Art. 18 Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 600/1973, all'atto dell'erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale precisata da tale norma.

Art. 19 Entrata in vigore e pubblicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento è, inoltre, pubblicato, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Art. 20 Abrogazioni

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari pregresse che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.